

Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica

Decreto 15 dicembre 2011

Atto di indirizzo applicativo in materia di trasparenza ai sensi della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, ed in osservanza degli articoli 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 del Codice antimafia ed anticorruzione della Pubblica Amministrazione (c.d. Codice Vigna), approvato con deliberazione di Giunta n. 514 del 4 dicembre 2009

L'ASSESSORE
PER LE AUTONOMIE LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, che autorizza l'Assessore ad assumere ogni iniziativa diretta ad attuare, nel settore di propria competenza, l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dal Governo regionale;

Considerato che il Governo regionale ha espresso il proprio indirizzo politico-amministrativo nel senso dell'accrescimento dell'efficienza, trasparenza e competitività dell'Amministrazione regionale, "tutto ciò inserito in un contesto di forte contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata", anche attraverso "l'introduzione di adeguate e concrete modalità procedurali che consentano a tali principi e valori di entrare nel modo di essere e di operare quotidiano dell'Amministrazione", giusta relazione di accompagnamento al decreto n. 520-144 bis/A presentato all'A.R.S. il 2 febbraio 2011, ed approvato, con emendamenti, con la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto l'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che attribuisce all'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica la competenza in materia di personale, nonché di trasparenza, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 che demanda all'Assessore le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, contenente "disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione e (...) per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso" ed in particolare l'articolo 15, recante "azioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso", per il quale, in osservanza delle previsioni contenute nel "codice antimafia e anticorruzione della Pubblica Amministrazione" adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 514 del 4 dicembre 2009, per contrastare il rischio di diffusione della corruzione e di infiltrazioni di tipo mafioso, le amministrazioni regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 1991 svolgono un'attività di prevenzione, informazione e formazione del proprio personale, in particolare nei settori degli appalti, dell'urbanistica e dell'edilizia, nonché ogni altra azione utile per il raggiungimento delle finalità predette;

Visto il “Codice antimafia e anticorruzione della Pubblica Amministrazione” (c.d. Codice Vigna) adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 514 del 4 dicembre 2009, richiamato dal superiore articolo 15, legge regionale n. 5 del 2011, ed in particolare gli articoli 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 del codice;

Ritenuto che il presente provvedimento risponde alla necessità di dare concreta attuazione alle linee programmatiche del Governo regionale, nell’ottica di una progressiva realizzazione di un sistema operativo omogeneo per tutte le amministrazioni regionali, coerente con i principi e le disposizioni della legge regionale n. 5 del 2011 e del “Codice Vigna”;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi e le disposizioni normative in premessa citati e che qui si intendono confermati, è adottato nella Regione siciliana l’ “atto di indirizzo applicativo in materia di trasparenza ai sensi della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, ed in osservanza degli articoli 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 del Codice antimafia ed anticorruzione della Pubblica Amministrazione (c.d. Codice Vigna), approvato con deliberazione di Giunta n. 514 del 4 dicembre 2009” di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto è sottoposto all’approvazione della Giunta regionale e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in forma integrale comprensiva dell’allegato.

Palermo, 15 dicembre 2011

CHINNICI

Allegato A

ATTO DI INDIRIZZO APPLICATIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2011, N. 5, ED IN OSSERVANZA DEGLI ARTICOLI 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18 E 20 DEL CODICE ANTIMAFIA ED ANTICORRUZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (C.D. CODICE VIGNA), APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 514 DEL 4 DICEMBRE 2009

Articolo 8

Formazione sui rischi di infiltrazione mafiosa nella P.A.

1. Le pubbliche amministrazioni della Regione siciliana informano i propri dipendenti, individuando le più idonee procedure, circa i rischi di infiltrazioni di tipo mafioso nella pubblica amministrazione e di corruzione e ciò mediante la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità presenti nel territorio e sulle modalità di azioni dalle stesse praticate nei vari settori, quali, ad esempio, gli appalti di lavori, servizi, e forniture. A tal fine la Regione (Assessorato della Presidenza) potrà offrire un supporto informativo agli altri enti.

2. A tal fine nell'ambito delle pubbliche amministrazioni della Regione Siciliana, secondo le modalità da queste individuate, saranno predisposti corsi di formazione aventi ad oggetto l'aggiornamento e l'evoluzione dei rischi di infiltrazioni ad opera della criminalità e l'educazione alla legalità, quali comportamenti fondamentali dell'etica professionale e presupposti per l'efficacia, l'efficienza ed il buon andamento della pubblica amministrazione.

Profili applicativi

La presente disposizione impegna tutti gli enti di cui all'articolo 1 legge regionale n. 10 del 1991 ad adottare percorsi formativi ed educativi per prevenire le infiltrazioni mafiose e la corruttela all'interno del ramo amministrativo di propria competenza.

A tal fine, il dipartimento funzione pubblica e personale dell'Assessorato della funzione pubblica e delle autonomie locali (ex Assessorato della Presidenza) fornisce un supporto informativo ed organizzativo agli enti dell'amministrazione regionale, anche mediante la realizzazione periodica di eventi formativi mirati, in sinergia con gli altri uffici dell'amministrazione regionale impegnati in attività sensibili (quali, ad esempio, sanità, agricoltura, contratti pubblici, beni confiscati, erogazione dei finanziamenti pubblici) in collaborazione con le Prefetture, le Forze dell'ordine, nonché con le associazioni, le fondazioni, i centri di studio e documentazione legalmente riconosciuti, operanti a livello regionale e nazionale, che abbiano quale finalità statutaria la promozione di iniziative, anche formative, per la diffusione della legalità ed il contrasto alla mafia ed alle attività criminali alla medesima riconducibili.

Articolo 9

La formazione del personale nel settore degli appalti, dell'urbanistica e dell'edilizia

La Regione, le province ed i comuni istituiscono, d'intesa fra loro, apposite strutture, composte da soggetti qualificati anche estranei alla pubblica amministrazione, dedicate alla formazione, obbligatoria e continuativa, del personale che svolge le proprie mansioni nel settore degli appalti, dell'urbanistica e dell'edilizia.

Profili applicativi

Gli enti pubblici menzionati da tale articolo (Regione, province e comuni) siglano specifiche convenzioni, anche con le realtà associative antimafia menzionate nei profili applicativi della disposizione precedente, al fine di istituire delle strutture per la formazione "obbligatoria" e "continuativa" del proprio personale operante nei settori strategici degli appalti, dell'urbanistica e dell'edilizia.

A tal fine, al dipartimento della funzione pubblica e del personale dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica sono affidate funzioni di impulso e coordinamento delle iniziative formative in commento, per il cui espletamento può avvalersi del personale interno operante negli uffici regionali che si occupano dei menzionati settori degli appalti, dell'urbanistica e dell'edilizia, nonché dei centri di alta formazione di cui la stessa amministrazione regionale si avvale per l'aggiornamento professionale (Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, Formez, Cerisdi, strutture universitarie).

Articolo 13

Obbligo di riferire

1. Il dipendente, di qualsiasi livello, delle amministrazioni pubbliche della Regione siciliana deve comunicare – non appena ne viene a conoscenza – all'organo burocratico di vertice,

di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità di tipo mafioso e per i reati indicati all'articolo 1 del presente codice.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

Profili applicativi

I reati di cui all'articolo 1 del codice Vigna, richiamato dal presente articolo 13, sono: i reati di criminalità di tipo mafioso o comunque riconducibili ad organizzazioni criminali, nonché i reati di concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. da 318 a 322 c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.), rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), usura (art. 644 c.p.), ricettazione (art. 648 c.p. esclusa l'ipotesi prevista dal cpv. di tale articolo), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies, legge n. 356 del 1992), reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, fra cui quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 cpv. 1 c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). Il rispetto di tale disposizione costituisce parametro rilevante di valutazione della correttezza e della buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro del dipendente, la cui inosservanza è sanzionabile secondo la disciplina contrattuale e normativa vigente.

Articolo 14 *Rotazione periodica*

Le pubbliche amministrazioni della Regione siciliana emanano disposizioni per regolamentare la rotazione periodica del personale, con particolare riguardo a quello che svolge le proprie mansioni nei settori più esposti al rischio di infiltrazioni di tipo mafioso, tra i quali, la gestione di risorse umane, immobiliari e mobiliari, di pratiche concernenti interventi abitativi, l'edilizia, l'urbanistica e gli appalti. Il personale che viene destinato a nuove mansioni deve possedere la professionalità richiesta dal nuovo incarico, conseguita, se del caso, mediante una preliminare frequentazione di uno specifico corso di formazione.

Profili applicativi

La ratio della disposizione è quella di evitare che i pubblici dipendenti, preposti a settori particolarmente sensibili e, come tali, potenzialmente esposti a pressioni della criminalità organizzata, permangano per un periodo indefinito in tali uffici, incrementando le possibilità di esposizione ai pericoli di infiltrazioni.

A tal fine le amministrazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 1991 sono tenute, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto, ad individuare i settori amministrativi esposti ai rischi di cui sopra, con particolare riferimento alla "gestione di risorse umane, immobiliari e mobiliari, di pratiche concernenti interventi abitativi, l'edilizia, l'urbanistica e gli appalti".

Dopo aver individuato i settori maggiormente sensibili, i responsabili delle singole strutture amministrative, di concerto con le rappresentanze sindacali del comparto, disciplinano le modalità di attuazione della rotazione periodica del personale, da stabilire in un intervallo di tempo compreso tra i tre e i cinque anni.

Nel determinare le modalità attuative della prevista rotazione, le amministrazioni accertano che il dipendente possieda la professionalità richiesta per le mansioni di volta in volta assegnategli.

Articolo 16 *Rispetto ordine cronologico*

1. Il responsabile del procedimento amministrativo ed il dipendente di una pubblica amministrazione ai quali è affidata la trattazione di una pratica, nell'istruttoria e nella definizione delle istanze presentate, dovranno rigorosamente rispettare l'ordine cronologico, fatti salvi i casi di urgenza che dovranno essere espressamente dichiarati con provvedimento motivato del responsabile del procedimento.

2. Il soggetto al quale è affidata la trattazione di un procedimento amministrativo deve sottoporre all'attenzione dell'amministrazione le varie fasi nelle quali il medesimo versa. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, dovrà essere offerta adeguata spiegazione delle ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituirà nuclei ispettivi interni.

Profili applicativi

L'articolo 16 del Codice Vigna è posto a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni della Regione siciliana.

In particolare, il comma 1 si propone di garantire l'istruzione e la definizione dei procedimenti ad istanza di parte secondo un rigoroso ordine cronologico tenuto conto della data e dell'ora quali risultanti dal protocollo informatico ed attestati dalla timbratura apposta al momento dell'accettazione della posta. Scopo pratico della disposizione è quello di evitare che il dirigente del servizio ovvero il responsabile del procedimento adottino criteri arbitrari di trattazione delle pratiche, favorendo la più rapida definizione di talune a danno di altre.

A tal fine, il sistema di protocollo che le amministrazioni sono chiamate ad utilizzare deve essere conforme alle normative vigenti in materia di informatizzazione e trasparenza dell'attività amministrativa, garantendo la gestione ed il monitoraggio delle pratiche, dall'inizio alla fine del procedimento, attraverso le seguenti funzioni fondamentali:

- sistema di accettazione della posta in entrata, amministrato da un apposito autonomo servizio, con la registrazione (classificazione, fascicolazione, numero, data e ora) del relativo carteggio, anche attraverso l'utilizzo degli appositi supporti informatici (scanner), in modo da garantire che la documentazione acquisita dalla struttura amministrativa sia sempre e comunque corrispondente a quella oggetto di trattazione da parte dell'amministrazione procedente;

- lo smistamento della posta ai diversi competenti uffici amministrativi (servizi o aree) successivo agli anzidetti adempimenti di accettazione e registrazione, garantendo la possibilità di identificare lo specifico servizio competente, e per l'effetto, il responsabile del procedimento cui la documentazione è affidata;

- tutte le altre funzionalità connesse alla tecnologia informatica che consentono gestione e controllo più efficaci e rispondenti alle normative in materia di informatizzazione e trasparenza dei pubblici uffici, quali la gestione del documento elettronico, l'interoperabilità del sistema, la posta certificata e la firma digitale, la classificazione e la gestione degli archivi, ecc.

Il principio della priorità cronologica espresso nella prima parte del comma 1 come criterio

generale di assegnazione o di trattazione dei procedimenti può essere derogato dal responsabile della pratica solo per oggettive ragioni di urgenza. Tali ragioni, in particolare, devono riguardare un pregiudizio grave ed imminente ad un interesse giuridicamente rilevante, che rischierebbe di essere frustrato qualora l'istruttoria non venisse immediatamente espletata; inoltre, il responsabile del procedimento deve dare conto, in un apposito atto, delle ragioni che giustificano la corsia preferenziale riconosciuta alla pratica successivamente pervenuta.

La deroga al principio della priorità cronologica non può comportare, in ogni caso, una dilazione dei tempi ordinari di conclusione del procedimento per le altre pratiche alle quali il responsabile del procedimento non ha riconosciuto carattere d'urgenza.

Le ragioni del ritardo devono essere illustrate al responsabile del servizio anche nel caso di mancato rispetto dei termini procedurali, ferme restando le ulteriori disposizioni previste dalla legge regionale n. 5 del 2011 a tutela della semplificazione e della trasparenza dell'attività amministrativa.

Il monitoraggio sul rispetto dei tempi compete agli uffici ispettivi interni già istituiti presso i singoli rami amministrativi destinatari del presente decreto. Agli enti privi di nuclei ispettivi interni è fatto obbligo di provvedere alla loro istituzione.

Articolo 17

Trasparenza dell'azione amministrativa

Il responsabile del procedimento amministrativo ed il dipendente di una pubblica amministrazione, in applicazione del principio della trasparenza nell'attività amministrativa, debbono astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni od attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri o dei loro parenti entro il quarto grado ed affini entro il terzo o persone con loro conviventi.

Profili applicativi

Anche l'articolo 17 del codice Vigna è posto a presidio dell'imparzialità della pubblica amministrazione. La disposizione, in particolare, sancisce il divieto di conflitto di interessi tra il soggetto che rivesta al medesimo tempo la titolarità di un pubblico ufficio e di un interesse privato che potrebbe essere soddisfatto proprio dalle attività connesse al suo ruolo amministrativo.

Il compilatore del codice, in particolare, si è premurato di garantire che l'amministrazione sia ed appaia imparziale.

Il dipendente, a prescindere dalla qualifica (la norma si riferisce al responsabile del procedimento e, più in generale, al dipendente della P.A.), deve astenersi non solo nella fase decisoria dell'azione amministrativa, e quindi al momento dell'adozione dell'atto conclusivo, ma anche nell'esercizio di ogni altra attività (istruttoria, consultiva, di controllo), connessa o disgiunta dal procedimento.

L'obbligo di astensione scatta nel momento in cui viene coinvolto un interesse privato del funzionario o di un suo stretto congiunto, non solo diretto, ma anche "indiretto".

Mentre non suscita particolari complessità applicative l'individuazione dell'interesse diretto (essendo tale quello che contribuisce, in modo immediato ed evidente all'arricchimento della sfera giuridico-patrimoniale dell'amministratore ovvero di uno degli stretti congiunti individuati dall'articolo 17), alcune puntualizzazioni meritano di essere fatte in relazione all'interesse indiretto.

Secondo l'insegnamento della giurisprudenza e di altri provvedimenti interpretativi autorevoli (C.d.S. n. 7797/04; circolare CSM del 10 febbraio 2011 – commissione VI), l'interesse indiretto è quello che, comunque, determina un obiettivo pericolo di condizionamento, tale da pregiudicare il bene costituzionale dell'imparzialità amministrativa.

Su tali basi è stato ritenuto sussistente l'interesse indiretto nel caso di "possibile scambio di favori, od anche la sua mera astratta ipotizzabilità".
L'articolo 17, infine, ha un tenore immediatamente precettivo.

Articolo 18

Identificazione di coloro che accedono ai pubblici uffici

1. Le pubbliche amministrazione della Regione siciliana, con riferimento al principio della trasparenza dell'azione amministrativa ed al fine di prevenire infiltrazioni riconducibili alla criminalità mafiosa od organizzata, istituiscono entro il termine di un anno adeguati sistemi di rilevazione e conservazione dei dati identificativi di coloro che accedono ai pubblici uffici.

2. Nel medesimo termine, la Giunta regionale emana apposite disposizioni attuative anche con riferimento all'istituzione di una banca dati degli accessi.

Profili applicativi

La ratio della presente disposizione, direttamente attuativa del principio di trasparenza, è quella di garantire l'imparzialità e l'indipendenza degli organi amministrativi, monocratici o collegiali, chiamati ad istruire i procedimenti di propria competenza, nonché, quella di consentire alle autorità di risalire ai soggetti che, presenti nelle strutture amministrative, possano svolgere attività connesse al rischio di infiltrazioni del crimine organizzato. A tal fine, le amministrazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 1991 sono tenute ad osservare le seguenti linee guida dettanti misure preventive minime.

Regolamento

Le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di appositi regolamenti di disciplina dell'accesso preordinato alla riduzione dei rischi derivanti dall'ingresso di soggetti non autorizzati, per tutelare la sicurezza delle persone, degli edifici, delle attrezzature e dei dati, oltre che per garantire una migliore organizzazione del lavoro.

Rispetto orari di apertura

L'accesso e la permanenza delle strutture devono essere consentiti, esclusivamente, negli orari di apertura delle stesse. Al di fuori degli orari di apertura, l'accesso e la permanenza all'interno dei locali sono consentiti solo previa espressa autorizzazione.

Addetti alla portineria

Gli operatori per l'accoglienza, addetti alla portineria, effettuano i controlli necessari per garantire il rispetto dei regolamenti relativi all'accesso ed all'identificazione, adottati secondo le presenti linee guida.

Accesso, identificazione e rilascio badge

L'accesso dei dipendenti è garantito attraverso: a) il riconoscimento personale; b) il badge nominativo o temporaneo, tenuto in modo visibile dal titolare. L'accesso dei visitatori è garantito dagli operatori per l'accoglienza addetti al servizio di portineria attraverso: a) il riconoscimento personale; b) l'identificazione, mediante un documento di riconoscimento.

Tutti i dispositivi-badge di cui alle presenti linee guida sono personali e non cedibili a soggetti terzi.

Qualora l'accesso sia motivato dall'esigenza di conferire con gli organi politici o col personale amministrativo, deve esserne verificata telefonicamente la presenza e la disponibilità.

L'ingresso è consentito previo rilascio di un badge temporaneo, rilasciato dagli operatori per l'accoglienza addetti alla portineria, che deve essere appuntato dal visitatore in modo visibile e restituito a fine visita.

Nei propri regolamenti relativi agli accessi ed all'identificazione, gli enti possono diversificare i badge a seconda degli uffici ai quali i soggetti esterni sono indirizzati, inclusi i luoghi di ristoro laddove le strutture ne siano fornite.

Registrazione dei soggetti

In apposito registro, cartaceo o informatizzato, sono annotati i nominativi dei visitatori, gli orari di ingresso ed uscita ed il numero di badge temporaneo consegnato.

L'utilizzo e la custodia del registro, nonché la conservazione ed il trattamento dei dati nello stesso contenuti, devono avvenire nel rispetto delle norme a tutela della privacy di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nonché degli allegati contenenti i disciplinari relativi ai requisiti di sicurezza minimi per il trattamento dei dati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici.

L'accesso e la registrazione di autorità, inclusi i parlamentari, i presidenti delle province, i sindaci, i presidenti di enti pubblici e agenzie regionali, è consentito previo rilascio di un badge non nominativo riferito alla carica. Tali badge sono custoditi in portineria e consegnati in occasione dell'accesso. Restano ferme le particolari disposizioni normative riferite ai soggetti sottoposti a tutela da parte delle forze dell'ordine.

Per i giornalisti, fotoreporter e operatori televisivi accreditati dalle testate di riferimento, l'accesso è consentito a mezzo di un badge non nominativo che indica la testata di riferimento. La consegna del badge, la verifica dell'identità e la registrazione dei nominativi sono effettuate con le modalità di cui sopra.

Accesso per eventi particolari

I regolamenti dei vari enti pubblici provvedono inoltre, compatibilmente col personale disponibile e l'organizzazione dei propri uffici, a dettare specifiche disposizioni relative ai casi di cerimonie, manifestazioni di particolare rilievo o altre circostanze per le quali si dà luogo all'invio di inviti ed alla conseguente compilazione di un elenco di personalità.

Analoghe disposizioni possono essere previste per le visite scolastiche, nonché per altre situazioni che comportano una maggiore affluenza di visitatori esterni.

I regolamenti comunali e provinciali possono altresì prevedere ulteriori e specifiche disposizioni relative all'identificazione ed all'accesso del pubblico durante le sedute consiliari, al fine di garantire la sicurezza e il decoro istituzionali, nonché il regolare svolgimento dei lavori d'aula.

Disposizioni attuative per la banca dati

Al fine di garantire un adeguato standard di sicurezza e di rispetto delle normative sulla privacy e di quelle a tutela del lavoratore, gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 1991, con propri regolamenti, disciplinano l'accesso dei soggetti non autorizzati tenuto conto di queste ulteriori disposizioni attuative per la dotazione e l'utilizzo della banca dati.

Le amministrazioni devono dotarsi di appositi rilevatori di entrata e di uscita, collocati all'ingresso della struttura, e gestiti dal personale addetto alla portineria.

I rilevatori devono potere acquisire il documento identificativo del visitatore in formato digitale.

A tal fine, le amministrazioni possono dotarsi dei softwares e delle apparecchiature tecnologiche (ad esempio, foto scattate con la webcam) per garantire certezza della corrispondenza dei dati registrati al soggetto che accede alla struttura.

Il sistema informatico utilizzato deve consentire la "estraibilità" e la "esportabilità" dei dati acquisiti dalle singole strutture verso una piattaforma elaborativa centralizzata, gestita dal

responsabile del servizio banche-dati (CED - Centro elaborazione dati), in modo da garantire la funzionalità dell'archiviazione, nonché la "comunicabilità" e la "incrociabilità" dei dati acquisiti dai singoli rami dell'amministrazione.

La raccolta, la conservazione, la distruzione ed ogni altro aspetto connesso al trattamento dei dati acquisiti devono avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003 (legge sulla privacy) e dei relativi allegati. A tal fine, è richiesta altresì l'adozione dell'apposito "documento programmatico di sicurezza" (DPS), la predisposizione del quale può essere effettuata tenuto conto dello schema-tipo elaborato dal garante della privacy, e nel cui sito ufficiale (www.garanteprivacy.it) può essere consultato (alla data dell'adozione del presente decreto, il DPS si trova cliccando sulla voce "fac simili e adempimenti").

Le amministrazioni destinatarie del presente decreto curano periodicamente la formazione del proprio personale addetto al servizio banche dati per gli aggiornamenti dei softwares e dei sistemi dirilevazione.

Articolo 20 ***Requisiti D.I.A.***

Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni di tipo mafioso, la dichiarazione di inizio di attività (DIA) oltre ad attestare l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge deve essere accompagnata da un'autocertificazione con la quale l'interessato dichiara se è stato od è sottoposto a procedimento di prevenzione, se è stato condannato od è sottoposto a processo penale per i reati di criminalità di tipo mafioso di quelli di cui all'articolo 1 del presente codice.

Profili applicativi

La presente disposizione va letta in relazione al nuovo istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), che ha sostituito la vecchia dichiarazione di inizio attività (DIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, come richiamata dall'articolo 22 della legge regionale n. 10 del 1991, modificata dall'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2011.

Relativamente ai reati di cui all'articolo 1 del codice Vigna, richiamato dal presente articolo 20, si sottolinea che la disposizione si estende a tutti i soggetti "nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di criminalità di tipo mafioso o comunque riconducibili ad organizzazioni criminali", incluso lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.).